

**QUESITI E RISPOSTE RIGUARDO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M), DEL D.LGS. N. 115/2008. CUP D69E12000830009 – CIG 6525432CD3**

**Risposta ai quesiti del 26/02/2016**

**Domanda 1**

Il primo chiarimento è in merito alla redazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 8, lettera A, n. 3 del disciplinare di gara che specifica che la stessa può essere redatta mediante il fac-simile di cui all’allegato 6.

Tale allegato, infatti, al primo quadratino della dichiarazione b) (pagina 1) riporta la seguente formulazione *“non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione”*.

Il disciplinare, invece, non contiene il riferimento *“né sentenza di condanna di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione”* bensì questa specificazione: *“per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE”*.

Considerato che i fac-simile allegati prevedono che *“nella compilazione ... si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara”*, si ritiene debba prevalere la formulazione di cui al disciplinare.

Tuttavia, per massimo scrupolo, considerato che i medesimi fac-simile richiedono di contattare la stazione appaltante in caso di divergenze, con la presente si chiede a codesta Spettabile Amministrazione quale delle due debba considerarsi prevalente.

**Risposta 1**

Si ritiene corretto utilizzare la formulazione di cui al disciplinare

**Domanda 2**

Il secondo chiarimento riguarda la il riferimento ai *“fac-simile 1,2,3 e 4”* di cui al secondo capoverso di pagina 7 del disciplinare di gara.

Pur ritenendo che si tratti di un mero errore di battitura e che il riferimento debba intendersi agli allegati 6, 7, 8 e 9, per mero scrupolo, si chiede conferma di ciò.

**Risposta 2**

Si conferma che gli allegati da utilizzare sono quelli di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9